



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30/07/2014.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 18:05 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco alle ore 18:00, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	Sindaco	Presente
BIZZI DESOLINA	Consigliere	Presente
VERDERI ANTONIO	Consigliere	Presente
BARANTANI MARCO	Consigliere	Presente
BERTOLANI MARCO	Consigliere	Presente
MAINI GIOVANNA	Consigliere	Presente
RIVALDI MARCO	Consigliere	Presente
FAROLDI BARBARA	Consigliere	Presente
BONASSERA SILVANO	Consigliere	Presente
BATTIONI PIETRO	Consigliere	Presente
TRONI ANNAMARIA	Consigliere	Presente
CONTINI ELISA	Consigliere	Presente
PELLEGRINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BARBIERI LARA	Consigliere	Presente
RABAGLIA CARLO	Consigliere	Presente
MATRELLA GUIDO	Consigliere	Presente
PAPOTTI PAOLO	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor FECCI FABIO nella sua qualità di - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Risultano invitati:

La delibera consta di n. 0 allegati.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Noceto, 30/07/2014



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Gott. Prof. Vittorio Di Gilio)



Seduta del 30/07/2014

Deliberazione N. 34

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

In proseguimento di seduta.

Consiglieri presenti n. 17 (diciassette), compreso il Sindaco.

Assenti, nessuno.

Scrutatori non nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO:

"Punto n. 9) dell'ordine del giorno: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014."; La parola all'Assessore Marco Barantani";

Marco BARANTANI:

"Andiamo ad analizzare le aliquote IMU, innanzitutto dobbiamo considerare, come ho già ripetuto nel punto precedente, che viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale. Viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti. Sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali. Sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica. E' stata data la possibilità ai Comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore.

Evidenzio che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è suddiviso in questo modo: allo Stato va tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base, che è un valore abbastanza elevato per il Comune di Noceto che è un milione e trecentomila euro; mentre invece al Comune va tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari.


Le aliquote del 2013, approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 21 giugno 2013, erano le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze	5,70 x 1.000
Aliquota ordinaria	9,20 x 1.000
Terreni	9,20 x 1.000
Fabbricati rurali (diversi dai "D/10")	1,00 x 1.000
Unità immobiliari concesse in locazione in base all'art.2, c.3, della L.431/1998	5,80 x 1.000
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,00 x 1.000
Altri immobili	9,20 x 1.000
Aree fabbricabili	10,60 x 1.000
Detrazione abitazione principale	€. 200,00

Il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a €. 2.787.315,39, al netto della quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad €.1.238.862,30. L'introduzione della TASI in luogo dell'IMU ha comunque prodotto una perdita di gettito, come ho già detto in precedenza, dando risposta al Consigliere Pellegrini. Sulla base di tale problematica è stato previsto un contributo compensativo il quale dovrebbe essere destinato proprio ai Comuni che avevano lo "sforzo fiscale" maggiore sulla categoria ricordata sopra.

Le aliquote di partenza per quanto riguarda l'IMU erano lo 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, categorie A/1, A/8 e A/9; aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili.

Si possono avere degli scostamenti in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali dell'aliquota dello 0,4 per cento, con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%; una diminuzione dell'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali, con un *range* di aliquota dal 0,1 % a 0,2 %; si può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario;



COMUNE DI NOCETO

poi si può variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali; variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali, con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%.

Nel 2014, rispetto alle aliquote che ho appena letto del 2013, vi è una sola differenza che è quella in diminuzione del 2,5 per mille, come ricordavo prima al Consigliere Matrella, giusto per la clausola di salvaguardia, si è dovuta diminuire l'aliquota. Il gettito IMU a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote.

Il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a €. 2.845.000,00, netto perché poi c'è una decurtazione del gettito, come detto in precedenza per l'anno 2013.

Quindi andiamo a deliberare la variazione di cui Vi ho parlato, e poi si va a deliberare le aliquote e così anche i dati che sono in €. 2.845.000,00, cioè il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; in €. 1.205.355,74 sarà la decurtazione operabile sul gettito IMU per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale";

SINDACO:

"Grazie Assessore. Ed ora la parola a chi la prende. Prego. Consigliere Pellegrini";

Giuseppe PELLEGRINI:

"Dunque, qui c'è poco da dire nel senso che ho visto che sono rimaste invariate tutte le aliquote IMU, ad eccezione di quelle sull'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9, che debbono pagare quest'imposta. Chiedevo solo, visto che l'ho guardato solo oggi pomeriggio, visto che la delibera deve essere inviata anche al portale del federalismo fiscale, se è giusto dire che per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non potrà superare il 2,5 per mille, o se è l'aliquota massima della TASI. E poi se è corretto mettere nella tabella, siccome leggo: "Ritenuto pertanto, per l'anno 2014, di apportare le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria, rispetto all'anno d'imposta 2013:

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	- 2,50 x 1.000
---	----------------

Siccome nell'anno 2013 era il 5,70, - 2,5 non fa il 3,5, però non so se il riferimento è all'aliquota massima e se la tabella è così; e, sempre nella tabella, l'*idem* sta per invariato rispetto all'anno precedente";

SINDACO:

"Prego Assessore";

Marco BARANTANI:

"Sicuramente, per quanto riguarda il 3,5 è riferito all'aliquota massima dell'IMU che si poteva mettere che era il 6,00, quindi meno il 2,5, fa il 3,50. Per quanto riguarda invece la dicitura *idem* nella tabella questa è una questione proprio tecnica e non saprei e chiamo Gian Luca ...";

SENTITO ancora il Consigliere Giuseppe PELLEGRINI che chiede spiegazioni cui risponde Gian Luca Ancorati, come segue ...

Interviene, all'uopo autorizzato dal Sindaco, il Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, Gian Luca Ancorati:

"Innanzitutto la dicitura *idem*, è un termine che credo che si possa utilizzare, sta per invariato rispetto all'anno precedente. Poi la variazione del 2,50 per mille è effettivamente un errore da correggere in 2,20 per mille, in quanto nel 2013 l'aliquota era del 5,70 per mille; il - 2,20 per mille è più corretta mentre per il 2014 passerà al 3,50 per mille";

UDITI il SINDACO (Pellegrini ed Ancorati ... che convengono correggere l'errore in delibera, nella tabella ...): "Prendiamo atto, per favore Dottore delle correzioni ... Prendono atto adesso i Tecnici e l'Assessore; e per approvarla va corretta adesso. Prego Assessore, non fatemi sospendere il Consiglio per questo ... facciamo una cosa un po' alla buona ... altrimenti devo sospendere il Consiglio e poi viene tardi ... Quindi l'approviamo con queste correzioni ... poi il resto va bene ... L'importante è che sia come l'anno scorso ... E che sia corretta in modo da inviarla giusta agli Organi competenti ... (... SENTITI ancora il Consigliere Guido MATRELLA, PELLEGRINI, il SINDACO, ed il Segretario ...



COMUNE DI NOCETO

(A QUESTO PUNTO SI INTERROMPE LA REGISTRAZIONE CHE RIPRENDE DOPO ALCUNI SECONDI);
(Il Segretario Generale Dott. Vittorio Di Gilio assicuratosi quali siano le correzioni da apportare afferma che la delibera sarà corretta in tal senso). "Punto n. 9) all'ordine del giorno, lo metto ai voti;

TERMINATA la discussione al riguardo;

PREMESSO che:

- a) in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il Legislatore, nel corso del 2013, con i Decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la Legge di stabilità 2014 (*Legge n. 147/2013*), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (*per la componente patrimoniale*), TARI e TASI (*per la componente riferita ai rifiuti e ai servizi*);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (*u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate*). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai Comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote (compartecipazione fino a 3 punti);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (*Legge di stabilità 2013*) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (*in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna*), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

ATTESO che:

- il Fondo, che doveva essere ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013, è stato reso conoscibile in data 02/07/2014;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei Comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;



COMUNE DI NOCETO

- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICORDATO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 21/06/2013, immediatamente esecutiva, ha così disposto in merito alle aliquote dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU vigenti per l'anno 2013

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	5,70 x 1.000
Aliquota ordinaria	9,20 x 1.000
Terreni	9,20 x 1.000
Fabbricati rurali (diversi dai "D/10 di competenza statale)	1,00 x 1.000
Unità immobiliari concesse in locazione in base all'art.2, c.3, della L.431/1998	5,80 x 1.000
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,00 x 1.000
Altri immobili	9,20 x 1.000
Aree fabbricabili	10,60 x 1.000
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

ACCERTATO che:

- il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a €. 2.787.315,39, al netto della quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad €.1.238.862,30; oltre, anche, ai contributi statali per le perdite di gettito di cui ai D. D. L. L. n. ri 102/2013 e 133/2013;
- l'introduzione della TASI in luogo dell'IMU ha comunque prodotto una perdita di gettito, in particolare per quei comuni che aveva agito sulla "leva fiscale" della categoria comprendente le abitazioni principali;
- sulla base di tale problematica è stato previsto un contributo compensativo, di cui all'art. 1, comma 731 della Legge n. 147/2013, il quale dovrebbe essere destinato proprio ai Comuni che avevano lo "sforzo fiscale" maggiore sulla categoria ricordata sopra;


RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICORDATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;



COMUNE DI NOCETO

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

VISTO il Comunicato del 15/07/2014 sul sito web istituzionale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con il quale si dà informazione in merito all'accordo del 10/07/2014 nella seduta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali per il rinvio della data di approvazione dei bilanci preventivi degli E. E. L. L. al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;


Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquote ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D. L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della Legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);



COMUNE DI NOCETO

3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il NUOVO Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 nell'odierna seduta, immediatamente esecutiva, che ha sostituito il precedente Regolamento che era stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 dell'11/06/2012;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 in data 10/07/2014, immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;


RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 nella seduta odierna, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2014:

- Abitazione principale e assimilate e relative pertinenze: 2,50 per mille;
- Fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille;
- Aree fabbricabili e tutti gli altri immobili – *aliquota azzerata*.

RITENUTO pertanto, per l'anno 2014, di apportare le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria, rispetto all'anno d'imposta 2013:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	- 2,20 x 1.000
Terreni	idem (sta per invariata)
Fabbricati rurali	(esclusi dal 2014)
Unità immobiliari concesse in locazione in base all'art.2, c.3, della L.431/1998	idem
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	idem
Altri immobili	idem
Aree fabbricabili	idem
Detrazione per abitazione principale	idem

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2013 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a €. 2.845.000,00, a cui si deve aggiungere:



COMUNE DI NOCETO

- la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale;
- le risorse trasferite a titolo di Fondo di solidarietà comunale funzionale a garantire l'invarianza di risorse rispetto al 2013 per le modifiche alla destinazione del gettito recate dal comma 380 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 28/01/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI N. 12 (DODICI) FAVOREVOLI, n. 05 (cinque) contrari (PELLEGRINI; BARBIERI; RABAGLIA; MATRELLA; PAPOTTI), espressi dai n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1. DI VARIARE per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	- 2,20 x 1.000
Terreni	idem (sta per invariata)
Fabbricati rurali	(esclusi dal 2014)
Unità immobiliari concesse in locazione in base all'art.2, c.3, della L.431/1998	idem
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	idem
Altri immobili	idem
Aree fabbricabili	idem



COMUNE DI NOCETO

2. DI DARE ATTO CHE le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquote / detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	3,50 x 1.000
Terreni	9,20 x 1.000
Unità immobiliari concesse in locazione in base all'art.2, c.3, della L.431/1998	5,80 x 1.000
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale "D"	9,00 x 1.000
Altri immobili	9,20 x 1.000
Aree fabbricabili	10,60 x 1.000
-Detrazione abitazione principale	€ 200,00

3. DI STIMARE:

- in € 2.845.000,00 il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

- in € 1.205.355,74 la decurtazione operabile sul gettito IMU per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, derivante in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

4. DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014 (convertito in Legge n. 68/2014);

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). -


Infine il **Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di provvedere,
CON VOTI N. 12 (DODICI) FAVOREVOLI, n. 05 (cinque) contrari (PELLEGRINI; BARBIERI; RABAGLIA; MATRELLA; PAPOTTI), espressi dai n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO E TRIBUTI



COMUNE DI NOCETO

Via B. Pelacani 43015 NOCETO (PR) Codice Fiscale 00166930347

Tel. 0521 / 622136 - Fax: 0521 / 622100

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Ragioneria - Bilancio
Proposta N° 2014/20

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 19/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANCORATI GIAN LUCA

DELIBERAZIONE N° DEL



COMUNE DI NOCETO

Via B. Pelacani 43015 NOCETO (PR) Codice Fiscale 00166930347

Tel. 0521 / 622136 - Fax: 0521 / 622100

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Ragioneria - Bilancio
Proposta N° 2014/20

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole Contrario

Li, 19/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bilancio e Tributi

ANCORATI GIAN LUCA

DELIBERAZIONE N° DEL



COMUNE DI NOCETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ECCLEFABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la su estesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/08/2014 al 22/08/2014;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Noceto li, 07/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 decorsi 10 giorni.

Noceto li, 18/08/2014

IL VICE SEGRETARIO
Dott. ALDO MERCADANTI